

Provincia di Viterbo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 5 del 30-05-2023

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2023

L'anno **duemilaventitre** il giorno **trenta** del mese di **Maggio** a partire dalle ore **18:00**, presso la sede comunale sita in Via A.Cencelli n. 20, dietro invito diramato dal Sindaco e notificato ai Signori Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Presiede l'adunanza il SINDACO CLAUDIO RICCI.

All'appello risultano:

N	Cognome Nome	Presenza	N	Cognome Nome	Presenza
1	RICCI CLAUDIO	Presente	7	GIARRANTE DAIANA	Presente
2	TRANQUILLI MASSIMO	Presente	8	LAURETI ROBERTA	Presente
3	PASSINI QUINTO	Presente	9	BONGARZONE MARCO	Presente
4	IACURTO DOMENICO	Presente	10	ANETRINI DANIELA	Presente
5	FANTERA MARCO	Presente	11	SCARNATI ENRICO	Presente
6	FERRARO FEDERICA	Presente	12	CIMARRA GIORGIO	Presente
			13	TODINI MASSIMILIANO	Presente

PRESENTI: 13 - ASSENTI: 0

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA SIMONA VULPIANI, incaricato della redazione del processo verbale.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il SINDACO CLAUDIO RICCI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta invitando a deliberare sull' oggetto sopraindicato.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

attestando di non trovarsi in situazioni nemmeno potenziali di conflitto di interessi, né in condizioni e/o rapporti che implicano l'obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno, propone la seguente deliberazione avente ad oggetto:

APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2023

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, che all'articolo 1, per quanto di specifico interesse, dispone: - al comma 748 che "... L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento ..."; - al comma 749 che "... Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ..."

- al comma 750, che "... L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento ..."; al comma 751, che "...A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU ...".;
- al comma 752, che "... L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento ...";
- al comma 753, che "... Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento ...";
- al comma 754, che "... Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento...";
- al novellato comma 759, lett. g bis), introdotto con l'art. 1, comma 81, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che dispone: "... gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché' cessa il diritto all'esenzione ..."; Visto altresì l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019 a mente del quale "... E' riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta,

interessi e sanzioni ...";

Richiamato, inoltre, disposto di cui all'art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019 così come modificato dall'art. 1, comma 837, lett. a) della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, a valere dal 1° gennaio 2023;

Dato atto, in merito, che con la Risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, il MEF ha inteso precisare che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e che dallo stesso anno d'imposta decorre altresì l'obbligo di compilazione del previsto prospetto che formerà parte integrante dell'atto deliberativo;

Rilevato che ad oggi non è stato ancora approvato il previsto decreto ministeriale e pertanto è possibile approvare le aliquote per il 2023 secondo i criteri già adottati nel 2021 e confermati nel 2022;

Visto il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria;

Richiamata, quindi, la Delibera C.C. n. 16 del 29.04.2022 con la quale sono state approvate per l'anno 2022, le aliquote e le detrazioni da applicare ai fini IMU;

Visti, quindi:

- a) l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- b) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali";
- c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Visti inoltre:

- l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2022 (pubblicato in G.U. 19 dicembre 2022, n. 295) che differisce al 31 marzo 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, autorizzando contestualmente l'esercizio provvisorio sino a quella data;
- l'art. 1, c. 775, L. 29 dicembre 2022, n. 197: "775. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023.";
- l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 19 aprile 2023 (pubblicato in G.U. 26 aprile 2023, n. 97) che differisce al 31 maggio 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, autorizzando contestualmente l'esercizio provvisorio sino a quella data;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014 che fornisce le indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale www.portalefederalismofiscale.gov.it delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Tutto ciò premesso e considerato, con la seguente votazione, resa per alzata di mano:

Presenti n	– Favorevoli n	– Contrari n	– Astenuti n

PROPONE

- 1) di **dare atto** che le premesse sono parti integranti e sostanziali del dispositivo del presente provvedimento;
- di **determinare** per l'anno 2023, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) disciplinata dai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della legge 27 dicembre

2019 n. 160 e s.m.i.:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Ali IM
1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	10
2	Unità immobiliare ad uso abitativo iscritta nella categoria catastale A/1, A/8 E A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nella quale il possessore e d il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7	5,(
١-۲	Non costituisce presupposto dell'imposta l'unità immobiliare ad uso abitativo iscritta nella categoria catastale da A/2 a A/7 adibita ad abitazione principale o assimilata del soggetto passivo, nella quale il possesso re ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2,C/6 e C/7	0,0
4	Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata	0,0
5	Unità immobiliare ad uso abitativo, che non rientra al punto 2, iscritta nella categoria catastale da A/1 a dA/9 a disposizione,locate e relative pertinenze	10
6	La base imponibile è ridotta al 50% per l'unità immobiliare ad uso abitativo iscritta nelle categoria catastale da A/2 a A/7 e relative pertinenze (C/2,C/6eC/7) concessa in comodato dal soggetto passivo aparenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale e in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1 comma 747 lett. c legge 160/2019	10
7	Unità immobiliare ad uso produttivo classificata nel gruppo catastale D, esclusa categoria catastaleD /10 (quota pari al 7,60 per mille è riservata allo Stato).	10
8	Aree fabbricabili	10
9	Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9,comma 3-bis,del decreto legge 30 dicembre 1993,n.557,convertito,con modificazioni,dalla legge 26 febbraio 1994,n.133.	.1,(

- 3) di **DETERMINARE** le seguenti DETRAZIONI per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2023: per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica e non per la percentuale di possesso;
- 4) di **dare atto** che viene rispettato il vincolo in base al quale l'aliquota dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU, fissata al 10,60 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili;
- 5) di **dare atto** che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2023 a condizione che sia stato rispettato il termine di cui al successivo punto 6 del presente dispositivo e che l'imposta dovuta dovrà essere versata nel modo seguente:
- acconto 50% entro il 16 giugno 2023 pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU per l'anno 2022;
- saldo con conguaglio entro il 16 dicembre 2023 sulla base delle aliquote 2023 deliberate dal comune (versamento in autoliquidazione);
- 6) di **trasmettere** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro il termine stabilito dall'articolo 13, comma 15-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i. utilizzando il formato elettronico che rispetta le

specifiche tecniche riportate nell'allegato "A" al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno del 20 luglio 2021, ai fini della successiva pubblicazione, a cura del Ministero, sul sito internet www.finanze.gov.it;

7) di **incaricare** il Responsabile del servizio all'assolvimento di tutti gli adempimenti derivanti dall'adozione del presente provvedimento, ivi compresa la trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento delle Finanze, tramite il portale all'uopo istituito.

Infine, stante l'approssimarsi del termine di legge per l'approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 e per ciò solo della necessità di rendere immediatamente operativa l'articolazione delle aliquote e detrazioni, con la sequente votazione, resa per alzata di mano:

Presenti n	_ – Favorevoli n	– Contrari n	– Astenuti n
	PROPONE		

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

Dichiarazione di voto del consigliere Anetrini:

"Voto contrario perché le aliquote, sebbene uguali a quelle dello scorso anno, sono al massimo. I servizi sono invariati, i benefici per il paese non ci sono stati. L'aliquota si poteva anche diminuire."

Risponde il Vice Sindaco Tranquilli:

" Quali servi dovrebbero essere stati aumentati legati all'IMU?"

Replica il consigliere Anetrini:

"Il paese è in uno stato di degrado come mai prima d'ora"

Replica del Vice Sindaco Tranquilli:

" lo giro il paese e la fotografia è del tutto contraria a quello che tu stai dicendo. Mi dicono che il centro storico è molto pulito. L'IMU è così da 10 anni a questa parte ".

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n. 30 del 25/05/2023

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del settore finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Ritenuto di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata demandando al Responsabile dell'area proponente gli adempimenti conseguenti all'adozione del presente atto.

Eseguita la votazione in forma palese, per alzata di mano, con il seguente risultato:

Favorevoli 10

Astenuti 2 (Todini e Scarnati)
DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione sopra indicata, demandando al Responsabile dell'area proponente gli adempimenti conseguenti all'adozione del presente atto.
Successivamente, con separata votazione e con i seguenti voti, espressi nelle forme di legge
Favorevoli 10
Contrari 1 (Anetrini)
Astenuti 2 (Todini e Scarnati)
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.

Contrari 1 (Anetrini)

SETTORE III - FINANZIARIO E TRIBUTI:

Ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere **Favorevole**.

Fabrica di Roma, 26-05-2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III

DANIELE SANTUCCI

SETTORE III - FINANZIARIO E TRIBUTI:

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000, il Responsabile, sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità contabile esprime parere **Favorevole**.

Fabrica di Roma, 26-05-2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III
DANIELE SANTUCCI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE CLAUDIO RICCI IL SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA SIMONA VULPIANI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE:

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune per quindici consecutivi (art. 32 comma 1, della legge n. 69 del 18 giugno 2009).

IL SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA SIMONA VULPIANI

Il sottoscritto Responsabile del Settore certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.L.gs n. 2672000);

| per il decorso del termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA SIMONA VULPIANI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005